
Violenza maschile contro le donne: riflessioni teoriche sul campo antiviolenza

Maddalena Cannito

Paola Maria Torrioni

Valeria Zanapa

Violenza maschile contro le donne: riflessioni teoriche sul campo antiviolenza

Maddalena Cannito, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento

Paola Maria Torrioni, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino

Valeria Zanapa, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino

Osservatorio sul Mutamento Sociale e Innovazione Culturale (MU.S.I.C.)
Dipartimento di Culture, Politica e Società
Lungo Dora Siena 100 - 10153 Torino
mail: osservatorio.music@unito.it
telefono: 011 6702628



Collane@unito.it

Università di Torino



Quest'opera è stata rilasciata con licenza
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale

ISBN - 9788875902308

Working Paper MU.S.I.C 01/2022

ABSTRACT

Il presente contributo mira a fornire una riflessione teorica per analizzare le relazioni tra gli attori che si occupano del contrasto della violenza contro le donne, utilizzando il concetto di campo organizzativo proveniente dalla teoria neoistituzionalista. Osservando le cornici istituzionali, le spinte endogene, gli attori-chiave del campo, le dinamiche e le pratiche messe in atto ci si è chiesti se fosse possibile applicare questo costrutto teorico all'ambito del contrasto alla violenza contro le donne. Il concetto si è dimostrato utile per comprendere meglio le relazioni tra gli attori e i cambiamenti all'interno del campo antiviolenza, rendendo manifesto che in Italia quest'ultimo è ancora frammentato e debolmente strutturato.

Keywords

Violenza contro le donne; campo organizzativo; spinte di strutturazione; relazioni tra attori

INTRODUZIONE

La violenza contro le donne è ancora oggi un fenomeno molto diffuso e radicato in tutte le società tanto che si stima che circa una donna su tre abbia subito una qualche forma di violenza nel corso della propria vita (WHO 2014; Istat 2014). Le Nazioni Unite (1993) identificano la violenza contro le donne come «ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata». La definizione viene ripresa nel testo della Convenzione di Istanbul (art. 3a) dove la violenza contro le donne viene definita come «una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione».

È indubbio che la dimensione politica inter e sopranazionale abbia giocato un ruolo chiave nello sviluppo di interventi complessi in materia di violenza contro le donne che se lasciati alla discrezione dei singoli Stati non avrebbero trovato una traduzione adeguata in termini di regolazione pubblica (Degani 2018). Gli organismi internazionali, insieme all'azione del movimento femminista, hanno infatti svelato la dimensione pubblica – e non solo privata – della violenza contro le donne mettendo in luce due questioni importanti. La prima rimanda all'imprescindibilità di implementare interventi che operino su più livelli, coinvolgendo la società nel suo complesso e le istituzioni pubbliche (Cimagalli 2015; Degani 2016; 2018). La seconda rimanda alla consapevolezza che la sola leva repressiva ed emergenziale non è in grado di contrastare la violenza contro le donne in quanto sarebbero necessari anche, e soprattutto, interventi e strumenti di prevenzione e cambiamento culturale (Bosisio *et al.* 2020).

Nel nostro ordinamento, però, il problema della violenza contro le donne è stato storicamente e continua ad essere affrontato privilegiando un approccio di tipo emergenziale e securitario. A partire dall'approvazione della Legge n. 66/1996, *Norme contro la violenza sessuale*, sino ad arrivare al provvedimento più recente, il cd. *Codice Rosso* (Legge n. 69/2019), l'inasprimento sanzionatorio rappresenta il filo conduttore delle modifiche legislative in materia di violenza contro le donne. L'impianto fortemente punitivo è confermato anche dal fatto che, in quest'ultimo provvedimento, non sono previsti interventi, ma soprattutto fondi, né di sostegno alle donne per l'uscita dalla violenza, né

per la formazione di giudici, Forze dell'ordine e periti delle CTU e per l'assenza di menzione al ruolo chiave dei CAV nel sostegno alle donne che vogliono affrancarsi dalla violenza (*Ibidem*).

Anche i diversi Piani adottati a partire dal 2011¹, che avrebbero dovuto predisporre azioni di intervento specifiche che superassero e integrassero il solo approccio penalistico, si sono rivelati carenti su più fronti e sono stati oggetto di critiche soprattutto per quanto riguarda l'assenza di risorse economiche e umane, di attuazione di interventi globali e coordinati e di processi di monitoraggio, oltre che per il loro carattere straordinario e provvisorio² (Toffanin *et al.* 2020).

IL QUADRO LEGISLATIVO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Nell'implementazione di disposizioni normative per il contrasto e la prevenzione della violenza contro le donne, a livello nazionale, un ruolo fondamentale è stato giocato dal quadro internazionale.

A questo proposito, da segnalare è la *Convenzione sull'eliminazione di ogni discriminazione verso le donne* (CEDAW) del 1979, entrata in vigore nell'ordinamento internazionale nel 1981. La CEDAW rappresenta il primo documento, infatti, che pone l'effettivo accesso delle donne ai diritti fondamentali come una questione centrale per l'umanità in un'impostazione prettamente emancipatoria.

Più recentemente, la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica* (Convenzione di Istanbul, entrata in vigore il 1° agosto 2014) «rappresenta un momento importante di presa di coscienza politica e giuridica sia delle profonde radici culturali della violenza di genere, inclusa la violenza domestica, sia del carattere transculturale di un fenomeno che è diffuso trasversalmente in molti paesi» (Parolari: 2014, p. 863), qualificandosi come punto di riferimento internazionale sia riguardo al contrasto della violenza verso le donne, sia riguardo alla tutela dei diritti umani (Latino: 2019). La Convenzione adotta un approccio

¹ *Piano nazionale contro la violenza e lo stalking* (2011); *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere* (2015-2017); *Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne* (2017-2020).

² Alla scadenza dell'ultimo Piano (2017-2020) non sono state intraprese nuove iniziative in tal senso che dessero continuità a quanto fatto sinora.

olistico di lotta alla violenza che impone agli Stati l'adozione di riforme giuridiche che siano in grado di incidere provocando dei cambiamenti profondi nella mentalità e nei costumi degli uomini e delle donne, sancendo espressamente l'inammissibilità della *cultural defense*, cioè esclude che «la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione e il cosiddetto "onore"» (art. 12.5) possano costituire giustificazioni plausibili in ambito penale degli atti di violenza (Parolari: 2014).

Come rilevato da più parti (Romito 2000; Basaglia *et al* 2006; Danna 2009; Re *et al.* 2019), al contrario, l'intervento statale italiano nell'approccio al problema della violenza maschile contro le donne ha seguito - e segue - una linea strettamente penale, trascurando il versante della prevenzione e rallentando così lo sviluppo di un cambiamento più profondo, culturale e strutturale. Secondo Patrizia Romito (2000) in un tale contesto le istituzioni sociali, strutturali alla dominazione "ordinaria" delle donne, si sono rivelate altrettanto strutturali alle violenze e, di fatto, complici degli uomini che le commettono. A ciò si aggiunge il rischio di incoraggiare interventi normativi che forzino la volontà delle donne che subiscono violenza, indebolendo la loro capacità di autodeterminazione (Re *et al.* 2019), che è invece il principio cardine su cui si fonda la metodologia dei centri antiviolenza.

Con riferimento alle politiche antiviolenza in Italia, composte da misure diverse di tipo legislativo, di ricerca e di intervento, sia a livello nazionale che locale, è possibile distinguere due approcci: uno di tipo punitivo e l'altro riguardante la regolamentazione dei servizi erogati (Toffanin *et al.* 2020). L'intervento dello Stato è arrivato relativamente tardi: se negli anni Settanta iniziano a cambiare le rappresentazioni sociali inerenti i rapporti tra i generi e vengono abolite le leggi più esplicitamente patriarcali (anche se non tutte), sarà solo negli anni Ottanta e Novanta, con l'apertura dei primi centri antiviolenza, che si comincerà, dal basso, ad erogare un sistema di servizi a sostegno delle donne vittime di violenza, di sensibilizzazione e informazione della società (*ivi*). I centri, articolati a livello locale, sono inseriti sin dagli albori all'interno di una fruttuosa rete di scambi, sia a livello nazionale che internazionale (*Ibidem*).

Tra i principali contributi legislativi in materia di contrasto alla violenza contro le donne ricordiamo:

- La Legge 5 agosto 1981, n. 442, "Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore";

- La Legge 15 febbraio 1996, n. 66, “Norme contro la violenza sessuale”;
- La Legge 4 aprile 2001, n. 154, “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari” (successivamente ritoccata con la legge n. 304 del 6 novembre 2003);
- La Legge 23 aprile 2009, n. 38, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. del 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (cd. legge Anti-stalking);
- La Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (cd. legge sul femminicidio);
- La Legge 11 gennaio 2018, n. 4, “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”;
- La Legge 19 luglio 2019, n. 69, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” (cd. Codice Rosso).

A partire dall’approvazione della legge del 1996, *Norme contro la violenza sessuale*, sino ad arrivare al provvedimento più recente, il cd. *Codice Rosso*, l’inasprimento sanzionatorio sembra essere il filo conduttore delle modifiche legislative in tema di violenza contro le donne, fatta eccezione per la legge n. 154 del 2001 che, tuttavia, rappresenta solo un caso isolato di tentativo di superamento dell’approccio strettamente penale. Grazie a questa legge sono previsti l’allontanamento del familiare violento per via civile o penale e l’attivazione di misure di protezione sociale per le vittime di tratta, indipendentemente dalla loro volontà di collaborare alle indagini (Basaglia *et al.* 2006). Inoltre, sempre nel 2001 vengono emanate le leggi n. 134 e n. 60 sul Gratuito Patrocinio per le donne violentate o maltrattate (*Ibidem*).

Tra i provvedimenti legislativi più significativi da segnalare è la legge n. 119 del 2013, entrata in vigore nel nostro Paese dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul. La legge, oltre ad essere importante nell’ambito delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza maschile contro le donne perché definisce la necessità di strutturare gli interventi con un *Piano d’azione (2017-2020)*, destina risorse apposite ai centri antiviolenza e alle

case rifugio «per sostenere e potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli» (art. 5 bis) (Toffanin *et al.* 2020).

OBIETTIVI, DOMANDE, METODI

L'obiettivo del presente lavoro mira a contribuire al dibattito sul tema approfondendo i concetti di rete e campo organizzativo, tentando di applicarli al campo del contrasto alla violenza contro le donne. In particolare, si cercherà di puntualizzare alcuni concetti teorici al fine di comprendere meglio le relazioni e i cambiamenti fra le organizzazioni che compongono la rete antiviolenza.

La domanda di ricerca attorno a cui ruota il paper è se sia possibile applicare il concetto di campo organizzativo a quello del campo del contrasto alla violenza contro le donne.

Per rispondere ai nostri interrogativi, applicheremo i concetti della teoria dei campi a quello dell'antiviolenza ponendo particolare attenzione: alle cornici istituzionali e alle spinte endogene che hanno contribuito alla strutturazione del campo; agli attori-chiave che compongono il campo; alle dinamiche tra gli attori del campo; alle pratiche.

I CAMPI ORGANIZZATIVI

Per analizzare la rete del contrasto alla violenza – prima ancora del lavoro che questa può arrivare a svolgere nel suo insieme e come risultato dei singoli attori – è importante dotarsi di strumenti analitici che permettano di definirla. In questo senso, sembrano utili i concetti di “campo organizzativo” (*organizational field*), così come teorizzato da DiMaggio e Powell (1983) e da Powell e DiMaggio (1991) e ridefinito successivamente in chiave di reti d'azione (Clegg *et al.* 1996), e il concetto di campo d'azione di Thompson (1988).

Il campo organizzativo è uno dei concetti-chiave del neoistituzionalismo e si presta maggiormente per l'analisi delle relazioni tra organizzazioni. La peculiarità di questo filone di studi è quella di guardare, anziché alle organizzazioni, alle cornici istituzionali in cui queste operano (Bonazzi 2006). DiMaggio e Powell (1991 in trad. it. 2000, p. 90) definiscono il campo organizzativo come «un insieme di organizzazioni che, considerate complessivamente, costituiscono un'area riconosciuta di vita istituzionale». Secondo tale prospettiva, organizzazioni tra loro differenti convergono verso forme organizzative

comuni a causa di: a) pressioni esterne quali, ad esempio, quelle derivanti da vincoli di legge; b) processi imitativi derivanti dall'incertezza dell'ambiente; c) processi di professionalizzazione che dimostrano la superiorità di alcune nuove pratiche rispetto alle vecchie.

A questo proposito, però, due precisazioni sono importanti. Intanto, è da notare il fatto che, in questa visione, scompare la distinzione fra organizzazioni che subiscono pressioni e istituzioni che le esercitano perché tutti gli attori del campo sono al tempo stesso oggetto e soggetto di questi processi. In secondo luogo, nonostante l'azione uniformante di queste forze, i campi non sono immutabili ma sono soggetti al cambiamento sia per dinamiche interne che per effetto di shock esogeni. I campi, infatti, non sono necessariamente da intendersi come contesti delimitati nello spazio fisico quindi come aree territoriali e, tantomeno, possono essere considerati come realtà isolate impermeabili all'influenza delle interazioni con l'esterno (Busso 2012).

Per questi motivi è fondamentale nella ricerca sui cambiamenti e sui campi organizzativi tenere conto delle "forze" interne che li attraversano, delle relazioni tra attori e organizzazioni e delle gerarchie di potere e, al tempo stesso, della storia della società in cui i campi organizzativi si muovono.

La prospettiva delle reti d'azione integra il dibattito neoistituzionalista nello studio del rapporto tra organizzazioni e istituzioni (Miele 2011). Secondo questa prospettiva, le forme organizzative contemporanee sono concepibili come insiemi di azioni che si connettono tra loro creando, riproducendo e cambiando le istituzioni presenti nella società in cui sono inserite (*ivi*). La prospettiva tiene conto anche delle pratiche delle organizzazioni (Clegg *et al.* 1996) e questo permette di focalizzarsi meno sull'individuazione degli attori e sull'azione normativa del contesto istituzionale che modella il comportamento delle organizzazioni, ponendo maggior enfasi, appunto, sulle pratiche, e di guardare all'istituzionalizzazione come un processo aperto, graduale, lungo e dagli esiti imprevedibili e innovativi.

Thompson e colleghi (1988), riprendendo il concetto da Lewin e White, considerano un campo d'azione come consistente di "attribuzioni" che un'organizzazione rivendica in termini di: 1) tecnologia in gioco; 2) popolazione servita; 3) servizi resi. Il campo dell'organizzazione identifica i punti in cui essa viene a dipendere da input provenienti

dall'ambiente, ridefinito in chiave di *task environment*³, mentre quest'ultimo, di volta in volta, determina da chi l'organizzazione dipende (*Ibidem*). La relazione tra l'organizzazione e il suo *task environment* è una relazione di scambio: l'organizzazione riceverà gli input di cui necessita per sopravvivere se coloro che sono a contatto con essa la valuteranno capace di offrire in cambio qualcosa di desiderabile (*Ibidem*). Gli accordi di scambio, dunque, dipendono da un consenso precedente riguardo al campo d'azione. Il consenso sul campo definisce un insieme di aspettative inerente ciò che l'organizzazione farà e ciò che non farà ed è valido sia per gli stessi membri dell'organizzazione, sia per coloro che vi interagiscono (*Ibidem*).

Un altro elemento utile della teoria di Thompson e colleghi, ripreso da Emerson, riguarda il concetto di dipendenza dell'organizzazione da un dato elemento del *task environment*. La dipendenza viene interpretata come il rovescio del potere: un'organizzazione ha potere, in rapporto a un elemento del *task environment*, in base alla capacità di soddisfare i bisogni di tale elemento e se, allo stesso tempo, monopolizza tale capacità (*ivi*). Una tale concezione del potere ha il pregio, da un lato, di considerare il potere come un attributo generale dell'organizzazione; dall'altro, induce a considerare il potere netto come derivante da una serie di relazioni tra l'organizzazione e i diversi elementi del suo *task environment* (*ivi*). Inoltre, una tale definizione di potere non poggia su alcun assunto inerente né l'intenzione né l'uso del potere e offre un'importante via di fuga dal concetto di potere a "somma zero", consentendo di considerare il potere di A e B in chiave di interdipendenza che, a sua volta, genera coalizione, ossia genera un'associazione con una o più organizzazioni presenti nell'ambiente inducendo diverse organizzazioni ad agire come se fossero una sola rispetto a determinati scopi operativi (*ivi*).

IL CONCETTO DI CAMPO APPLICATO ALLA VIOLENZA

Se si applica il concetto di campo all'ambito del contrasto alla violenza contro le donne, quello italiano non sembra essere formalmente strutturato a nessun livello territoriale ma sembra propendere verso un modello caratterizzato da una *governance* centrale debole

³ Thompson riprende da Dill il concetto di *task environment* per caratterizzare quei settori dell'ambiente che risultano rilevanti o potenzialmente rilevanti per la definizione dello scopo e per il suo raggiungimento.

e da frammentazione delle responsabilità (Gagliardi e Molteni 2020). Non ci sono, infatti, nel contesto italiano, politiche sociali chiare e definite, né ci sono normative stringenti. Tuttavia, a uno sguardo più attento è possibile rintracciare almeno due direttrici di strutturazione: una più istituzionale, vicina alle politiche sociali tradizionali, e l'altra più informale e prossima alla sfera del movimento femminista e alla società civile (Cimagalli 2008). Convenzioni e raccomandazioni internazionali, leggi di Stato e leggi regionali (ossia il contesto istituzionale), agendo da spinte esogene, hanno avuto un effetto strutturante del campo del contrasto alla violenza contro le donne obbligando i diversi attori e le diverse organizzazioni di cui fanno parte a convergere verso forme organizzative comuni (DiMaggio e Powell 1991). Tuttavia, prendendo in considerazione il versante dell'erogazione dei servizi, l'intervento dello Stato è arrivato relativamente tardi. È, infatti, il versante più informale, composto dai movimenti e della società civile, che per primo ha avuto un effetto strutturante del campo, agendo da spinta endogena, soprattutto per quanto riguarda la creazione di Centri antiviolenza e case rifugio, il consolidamento delle loro pratiche e metodologie operative, le attività di sensibilizzazione della società civile e per la vasta produzione di materiale empirico di matrice femminista (Toffanin *et al.* 2020). Il riconoscimento di alcune delle pratiche dei CAV e del loro ruolo nella strutturazione dei servizi e i requisiti inerenti la loro regolamentazione, però, verranno riconosciute soltanto con la Legge n. 119/2013, entrata in vigore nel nostro Paese dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul. La legge, oltre ad essere importante nell'ambito delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza maschile contro le donne definendo la necessità di strutturare gli interventi con un *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (2015-2017)*, destina risorse apposite ai centri antiviolenza e alle case rifugio «per sostenere e potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli» (art. 5 *bis*) (*ivi*).

La Legge n. 119/2013, dunque, ha rappresentato indubbiamente una spinta decisiva verso l'attuale configurazione del campo dell'antiviolenza stanziando, per la prima volta, le risorse per il sostegno delle attività dei CAV e delle Case rifugio (Demurtas 2020). Inoltre, nel *Piano straordinario (2015-2017)* viene riconosciuto, di nuovo per la prima volta, il ruolo dei programmi rivolti agli uomini maltrattanti e vengono fornite linee guida per la loro costituzione, oltre che finanziamenti ad hoc (*Ibidem*). Infine, l'aumento del

numero dei centri al Sud, che “sorpassa” il Nord e il Centro⁴, insieme al proliferare dei centri gestiti dal privato non specializzato rappresentano due ulteriori effetti della legge nella strutturazione del campo (*Ibidem*).

Per quanto riguarda gli attori, lo sviluppo del campo secondo queste due differenti – e in qualche modo complementari – traiettorie consente di individuare due diversi assetti messi in pratica dai diversi tipi di attori che del campo fanno parte. Il primo, definito “assetto lineare”, include servizi quali Pronto soccorso, i servizi psichiatrici, i servizi di pubblica sicurezza, i servizi sociali e il sistema legale, ossia tutti quei servizi che operano secondo un approccio di tipo *top-down* avvalendosi di procedure standardizzate (Cimagalli 2008).

Il secondo assetto, definito “circolare” include quei servizi che agiscono in un ambito di maggior incertezza e fluidità delle relazioni e che si occupano di supportare le donne e di accompagnarle nel percorso di affrancamento dalla violenza come i centri antiviolenza, le case rifugio e le associazioni del terzo settore, o di offrire un aiuto psicologico o di altro tipo agli uomini che hanno agito comportamenti violenti (*Ibidem*). Nelle relazioni tra questi due tipi di attori un tema centrale è quello dei finanziamenti poiché la modalità gerarchica di riparto dei fondi rende l’associazionismo e il terzo settore dipendenti dal livello centrale. Una condizione di scarsità di risorse può avere un effetto strutturante del campo consentendo agli attori di elaborare strategie che vanno nella direzione di un rafforzamento della rete, creando legami forti tra gli attori. Tuttavia, la competizione per l’accaparramento di fondi può provocare la nascita di reazioni conflittuali tra i diversi attori e/o tra le diverse organizzazioni del campo e irrigidire asimmetrie di potere tra attore pubblico e terzo settore. A questo proposito, nonostante l’esistenza di questo tipo di asimmetrie, nessun attore è estremamente più potente per generare una strutturazione del campo (Thompson *et al.* 1988).

Altro tema centrale nel rapporto tra gli attori del campo è quello dell’eterogeneità dei linguaggi, delle metodologie e delle pratiche d’azione poiché ognuno agisce secondo i propri scopi operativi (*Ibidem*). Infine, a causa della rigidità di alcuni attori del campo, come le Forze dell’ordine e i servizi sociali, i processi di convergenza verso forme organizzative comuni possono risultare molto lenti e difficili.

⁴ Nonostante i centri del Sud siano numericamente superiori registrano una minor capacità di intercettare le donne: al Sud ci sono sia meno donne che contattano il centro, sia meno donne prese in carico.

Dagli anni 2000, le politiche e i servizi contro la violenza sono stati soggetti ad un dinamismo che in qualche misura ha consentito l'avvicinamento tra i due diversi assetti. Cimagalli (2008) individua le dinamiche che hanno prodotto tale avvicinamento. *In primis*, si considera la moltiplicazione degli attori all'interno del campo, sia nell'assetto lineare che in quello circolare. Viene poi individuato un aumento delle connessioni interne ai due ambiti con le relazioni che diventano sia più frequenti che più stabili. In terzo luogo, si registra un avvicinamento progressivo tra i due ambiti, come se ciascuno incorporasse elementi dell'altro. Questa dinamica è ben ravvisabile sia nell'ambito dei servizi dell'assetto lineare, che sempre più includono al loro interno politiche di prevenzione, oltre che di contrasto, sia nell'ambito dei servizi dell'assetto circolare nei quali si osserva un crescente bisogno di interventi di pianificazione politica e di coordinamento delle risorse.

CONCLUSIONI

Obiettivo del contributo era proporre l'uso degli strumenti teorici forniti dal neoistituzionalismo (e dalle successive rielaborazioni) per interpretare il campo dell'antiviolenza. La riflessione, dunque, era puramente teorica e finalizzata a sperimentare l'uso del concetto di campo per leggere le interazioni fra gli attori che a vario titolo partecipano nel contrasto contro la violenza sulle donne. Questa sorta di "esperimento" si è rivelato fruttuoso perché in effetti coglie alcune dinamiche peculiari di questo campo. In effetti, sulla scia di Fligstein (2012), mettiamo in evidenza il ruolo strutturante dell'ambiente più ampio all'interno del quale è incorporato il campo di contrasto alla violenza: esso è inserito all'interno dello Stato e può essere pensato come un sistema denso di campi interdipendenti. A sua volta, il campo del contrasto alla violenza costituisce un ordine socialmente costruito di livello meso in cui i diversi attori, individuali o collettivi, interagiscono tra loro sulla base di conoscenze condivise (non necessariamente consensuali) sugli scopi del campo, sui rapporti con gli altri attori del campo e sulle regole che governano l'azione legittima sul campo (Fligstein e McAdam 2012).

Tuttavia, questo campo sembra ancora configurarsi più come una rete tra organizzazioni che un vero e proprio campo strutturato. Intanto, nonostante le spinte legislative sovranazionali e nazionali verso una convergenza e uniformità, gli enti che popolano il

campo sono ancora molto diversi fra loro. Anche se negli anni si è assistito a reciproche contaminazioni, attori con assetto circolare (soprattutto Centri antiviolenza e Case rifugio) e con assetto lineare (enti pubblici, Forze dell'ordine e Servizi sociali, in particolare) faticano a collaborare e finanche a comunicare fra loro.

Un elemento di ulteriore riflessione attiene, poi, alla necessità di una visione territoriale di tipo sistemico che ha reso ormai chiaro come la dimensione ottimale di azione sia quella di tipo locale. Il livello nazionale ma anche quello regionale, infatti, risultano troppo ampi, nonostante le diverse legislazioni regionali abbiano avuto degli effetti strutturanti del campo. La programmazione degli interventi trova, dunque, realizzazione nel contesto della città e risulta di fondamentale importanza la capacità di costituire reti solide che, richiamando la Legge n. 328/2000, siano capaci di dar luogo ad un "sistema integrato" di politiche antiviolenza (Cimagalli 2008). All'interno delle reti diventa essenziale, poi, la presenza di uno o più attore/i chiave che sia/no in grado di fare da *broker* tra i diversi interessi, facilitando la comunicazione e le relazioni tra gli attori (*Ibidem*).

BIBLIOGRAFIA

Basaglia, A., Lotti, M. R., Misiti, M., & Tola, V. (2006). *Il silenzio e le parole: Il Rapporto nazionale Rete Antiviolenza tra le città Urban-Italia*. Milano: Franco Angeli.

Bonazzi G. (2006). *Come studiare le organizzazioni*, Il Mulino, Bologna.

Bosisio, R., Cannito, M., Pusateri, F., Torrioni, P. (2020). *Processi di resistenza alla violenza sulle donne: la rete di contrasto in Piemonte e l'apertura nell'Università di Torino del primo Sportello Antiviolenza*, (a cura di) M., M., Coppola, A., Donà, B., Poggio, A., Tuselli. *Genere e resistenze in movimento. Soggettività, Azioni, Prospettive*. CSG-Centro di Studi Interdisciplinari di Genere dell'Università di Trento, pp. 49-62.

Busso S. (2012). *Definire il campo della programmazione locale. Obiettivi, regole ed esempi*, (a cura di) Busso S., Negri N. *La programmazione sociale a livello locale. Innovazione, tradizione, rituali*, Carocci, Roma, pp. 51-84.

Cedaw. (1979). *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*.

Cimagalli, F. (2008). *Un modello interpretativo delle politiche e delle azioni di supporto contro la violenza sulle donne*, disponibile all'indirizzo: https://www.lumsa.it/sites/default/files/ricerca/prin2008/Report_finale_Politiche.pdf

Cimagalli, F. (2015). *Approcci teorici e modelli operativi in tema di politiche contro la violenza sulle donne*, (a cura di) I. Bartholini. *Violenza di genere e percorsi mediterranei. Voci, saperi, uscite*. Guerini e associati, pp. 125-133.

Clegg, S.R, Hardy, C., Nord, W.R (1996). *Handbook of organization studies*, Sage, London.

Danna, D. (2009). *Stato di famiglia: Le donne maltrattate di fronte alle istituzioni*. Roma: Ediesse.

Degani P. (2016). *La violenza alle donne nel quadro dello sviluppo dei diritti umani: criticità e potenzialità di questo paradigma in chiave operativa*, (a cura di) G. Creazzo. *Ri-Guardarsi. I Centri antiviolenza fra politica, competenze e pratiche di intervento*, Cagliari: Settenove, pp. 65-79.

Degani, P. (2018). *La violenza maschile contro le donne tra governance multi-livello e prospettiva dei diritti umani: vincoli e opportunità*, *Rivista Italiana di Politiche Pubbliche*, 13(2), pp. 255-284.

Demurtas, P. (2020). *Così vicini, così lontani. I servizi specialistici di supporto alle donne vittime di violenza e i programmi rivolti ai maltrattanti*, *La Rivista delle Politiche Sociali*, pp.193-212.

DiMaggio P.J. e Powell W.W. (1983). *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields*, *American Sociological Review*, Vol. 48, No. 2, pp. 147-160.

DiMaggio e Powell (2000). *La gabbia di ferro rivisitata. Isomorfismo istituzionale e razionalità collettiva nei campi organizzativi*, (a cura di) Powell W.W., DiMaggio P.J. (1991). *The New Institutionalism in Organizational Analysis*, University of Chicago Press, Chicago; trad. it. *Il neoistituzionalismo nell'analisi organizzativa*, Edizioni di Comunità, Torino, 2000, pp. 88-115.

European Union (2014). *Violenza contro le donne: Un'indagine a livello di Unione europea*. Luxembourg: Publications Office.

Fligstein N. e McAdam D. (2012). *A theory of fields*. Oxford University Press.

Gagliardi F. e Molteni L. (2020). *Il monitoraggio degli interventi contro la violenza sulle donne: nodi critici e proposte*, *La Rivista delle Politiche Sociali*, pp.177-191.

- ISTAT (2014). *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, Roma, Istat.
- Latino A. (2019). *Manifestazioni e considerazioni della violenza nei confronti delle donne alla luce della Convenzione di Istanbul*, Studi sulla questione criminale, 14(1-2), pp.165-186.
- Miele F. (2011). *L'istituzionalizzazione di nuove forme organizzative-dalle organizzazioni alle reti d'azione*, Studi Organizzativi, pp. 103-116.
- Nazioni Unite (1993). *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, United Nations.
- Parolari P. (2014). *La violenza contro le donne come questione (trans) culturale. Osservazioni sulla Convenzione di Istanbul*, Diritto e Questioni pubbliche, 14, pp. 859-890.
- Powell W.W. e DiMaggio P.J. (1991). *The New Institutionalism in Organizational Analysis*, University of Chicago Press, Chicago; trad. it. *Il neoistituzionalismo nell'analisi organizzativa*, Edizioni di Comunità, Torino, 2000.
- Re L., Rigo E. e Virgilio M., (2019). *Le violenze maschili contro le donne: complessità del fenomeno ed effettività delle politiche di contrasto*, Studi sulla questione criminale, 14(1-2), pp. 9-34.
- Romito P. (2000). *Violenze alle donne e risposte delle istituzioni*, Franco Angeli, Milano.
- Thompson J. D., Maggi B. e Del Lungo S. (1988). *L'azione organizzativa*, Petrini editore.
- Toffanin, A. M., Pietrobelli, M., Misiti, M. (2020). *Violenza contro le donne: il ruolo del Progetto ViVa nel contesto delle politiche in Italia*, La Rivista delle Politiche Sociali, pp.161-176.
- World Health Organization (2014). *Global status report on violence prevention 2014*, Ginevra, World Health Organization.